



Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n. 148

STATUTO

In vigore dal 29 marzo 2024

***FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL
SETTORE AUTOSTRADALE, STRADE, TRASPORTI
E INFRASTRUTTURE***

***www.astrifondopensione.it - e-mail: info@astrifondopensione.it
pec: astrifondopensione@pec.it***

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente

- Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore generale
- Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione
- Art. 29 - Depositario
- Art. 30 - Conflitti di interesse
- Art. 31 - Gestione amministrativa
- Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 34 - Modalità di adesione
- Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 36 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 37 - Modifica dello Statuto
- Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 – Rinvio

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito "Astri – Fondo Pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture", in forma abbreviata "Astri – Fondo Pensione", (di seguito "Fondo"), in attuazione dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi Accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- Ausiliari del Traffico (di seguito "fonti istitutive").
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica sono indicati nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all' art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è astrifondopensione@pec.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 148.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:
 - a) i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato e determinato da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio delle attività e dei servizi connessi e di supporto, dei sistemi di viabilità integrata;
 - b) i lavoratori non in prova il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanze con conducente;
 - c) i lavoratori non in prova dipendenti dalla società INFRACOM ITALIA;
 - d) i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni, stipulanti la fonte istitutiva; i dipendenti in aspettativa sindacale ex legge n. 300 del 20 maggio 1970, distaccati presso le Fonti Stipulanti; i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione. In tal caso non opera l'associazione al Fondo delle predette Organizzazioni.
2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni indicate nel presente comma, i lavoratori non in prova dipendenti:
 - a) da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
 - b) da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell'area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare. L'adesione al Fondo è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione e dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

- a) esplicita;
- b) mediante tacito conferimento del TFR;
- c) contrattuale.

4. Al Fondo sono associati:

- a) i lavoratori che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
 - b) i lavoratori che abbiano conferito – anche in forma tacita - il solo Trattamento di Fine Rapporto come previsto dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni, di seguito definito “Decreto”;
 - c) le aziende che hanno alle loro dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
 - d) i beneficiari percettori delle pensioni complementari da parte del Fondo.
5. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro – che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo – i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo, a condizione che nell’impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.
6. E’ consentita l’adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 – Spese

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) delle spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum”, in cifra fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro , il cui limite massimo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente, in percentuale del patrimonio del singolo comparto.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi *un tantum* in fase di avvio.

Sono riportati nella Nota informativa.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
5. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni) .
9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di

eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa ed abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione

alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi ed abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea" (RITA) la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o

insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione contrattuale di cui all'art. 1, comma 2, non è dovuta in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni alimentate unicamente dai contributi contrattuali, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) Assemblea dei Delegati;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Presidente e Vice Presidente;
 - d) Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori soci e trenta in rappresentanza delle imprese associate, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. I componenti dell'Assemblea decadono in caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, il Consiglio di Amministrazione;
 - b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci.
3. L'Assemblea, inoltre, ha le seguenti attribuzioni:
 - a) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci;

- c) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente, il Vice Presidente e per i componenti del Collegio dei Sindaci.
4. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.

Articolo 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 19, mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare, a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione va inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati ovvero da 5 componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e va conservata agli atti del Fondo.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti di

cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori aderenti avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
 - b) L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista è composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti, per non più di tre mandati consecutivi.

Articolo 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i Consiglieri subentrati sono sostituiti ai sensi di quanto disposto alle lett. a) e b) comma 2 dell' art. 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza

l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge al suo interno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, individuato alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci, e il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente;
 - b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - c) adotta, in conformità a quanto previsto dalla COVIP, i criteri per la tenuta delle scritture contabili, verificando l'operato dei soggetti a cui le stesse siano state affidate;
 - d) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, il Depositario e l'eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e approva le relative convenzioni;
 - e) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria ed individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, attribuisce ad essi gli obiettivi prioritari della gestione, identificando la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi, approva le relative convenzioni e valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
 - f) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari ed esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultino investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
 - g) predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio, all'attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, secondo le indicazioni della COVIP, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
 - h) propone all'Assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la Società di revisione per la certificazione del bilancio del Fondo;
 - i) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta gestione ed amministrazione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari;
 - j) delibera le modifiche necessarie per adeguare le norme statutarie a sopravvenute disposizioni normative nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.
 - k) propone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati le altre modifiche al presente Statuto;
 - l) definisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di gestione e

- determina, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, la misura della quota di adesione e della quota associativa annuale;
- m) stabilisce criteri e modalità in ordine al versamento dei contributi, alle domande di prestazione, di riscatto, di trasferimento, di anticipazione e di reintegro della posizione;
 - n) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
 - o) nomina il Direttore generale e conferisce al Presidente il mandato di provvedere, sussistendo oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e all'eventuale attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;
 - p) autorizza le adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto;
 - q) individua le imprese assicurative incaricate di provvedere all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita e approva le relative convenzioni;
 - r) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale, e provvede alla sua convocazione entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;
 - s) propone all'Assemblea straordinaria dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del Fondo;
 - t) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - u) definisce la politica di remunerazione;
 - v) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - w) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - x) definisce i piani d'emergenza;
 - y) effettua la valutazione interna del rischio;
 - z) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - aa) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - bb) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - cc) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - dd) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione -Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni d'urgenza la convocazione va inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ai fini del corretto funzionamento del Fondo ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Per le materie di cui alle lettere d) (individuazione depositario e gestore amministrativo), e) (individuazione gestori finanziari), o) (nomina Direttore generale e mandato al Presidente in ordine al personale del Fondo), p)

(adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 2), q) (convenzioni con imprese assicuratrici erogatrici delle rendite), delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la validità delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (Depositario) del Decreto è necessaria la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2, comma 2, lettere da a) a f) del Decreto del Ministro del Lavoro, n. 108/2020, dei quali uno in rappresentanza delle imprese associate e uno dei lavoratori.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, anche al di fuori del proprio ambito.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile .
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente. E' consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.

Articolo 22 – Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede, nell'ambito della componente di appartenenza, alla nomina del nuovo Presidente e/o Vice Presidente per il periodo mancante alla scadenza della carica.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale;
 - b) convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Delegati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - d) tiene i rapporti con la COVIP, provvede alle comunicazioni in materia di andamento della gestione, trasmette ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, unitamente ad una nota illustrativa delle modifiche apportate, e segnala, in presenza di vicende che possano

- incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
 - f) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio stesso;
 - h) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse ed effettua le comunicazioni in materia alla COVIP.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.

Articolo 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - a) l'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
 - b) L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente.
3. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
6. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
7. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
8. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio.

9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP, informandone per conoscenza il Presidente del Fondo, eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno a cadenza trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, sussistano ragioni di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che

non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla selezione dei gestori, previa identificazione di requisiti minimi qualitativi e quantitativi. Fra i criteri di valutazione e comparazione delle offerte sono necessariamente inclusi i seguenti:

- fattori di solidità patrimoniale;
- volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- risultati, tra loro obiettivamente raffrontabili, precedentemente conseguiti nella gestione di portafogli di attività caratterizzati da combinazioni di rischio e rendimento analoghe.

Il numero delle offerte pervenute e valutate deve in ogni caso essere non inferiore al doppio di quello dei gestori a cui viene affidata la gestione.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Le convenzioni di gestione devono, in particolare, uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
 - b) diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;
 - c) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;
 - d) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulgino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di voto;

- e) recredibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - f) recredibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi di scioglimento previsti dalla legge e comunque in caso di inadempimento o inadeguatezza dei risultati finanziari.
7. Le convenzioni di gestione devono prevedere che ciascun gestore sia tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e contenuti individuati dal Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.
 8. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Per la scelta del Depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle

- comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa, ove questa non sia già socia del Fondo, che provvede tempestivamente al successivo inoltro al Fondo della stessa, comunicando tutti i dati riguardanti il lavoratore e lo stesso datore di lavoro, in conformità alle indicazioni formulate dal Fondo.
6. L'adesione del lavoratore decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata, ovvero dalla data di conferimento del Trattamento di Fine Rapporto.
7. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati e dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
8. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
9. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
10. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che

provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all' art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.